

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

### NOTE

#### Nota all'art. 1, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 11 della l.r. 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art.11 (*Organizzazione e ricettività*) - 1. L'attività dei servizi previsti dalla presente legge è organizzata secondo criteri di flessibilità, rispettando le condizioni socio-ambientali e le esigenze dell'utenza.

2. Nei nidi d'infanzia il rapporto educatore e posto bambino è determinato in misura di una unità ogni sette posto bambino.

2 bis. Nelle sezioni Primavera, servizio a favore dei bambini di età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi, il rapporto educatore/docente e posto bambino è determinato in misura di una unità ogni dieci posto bambino.

3. Il personale educativo dei servizi previsti dalla presente legge può essere utilizzato per attività di sviluppo di progetti elaborati dai comuni, secondo le modalità previste per la mobilità interna.

4. I criteri e le modalità per la ricettività dei servizi di cui alla presente legge sono definiti con il regolamento di cui all'articolo 13.

4 bis. Al fine di preservare lo stato di salute sia del minore sia della collettività con cui il medesimo viene a contatto, l'accesso ai servizi di cui alle lettere a), b), c), d), g bis) e g ter) del comma 2 del

l'articolo 6 nonché ai servizi sperimentali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 è comunque subordinato all'osservanza dell'obbligo vaccinale previsto dalla normativa statale vigente in materia.

4 ter. Il rispetto di quanto stabilito al comma 4-bis è accertato dal coordinatore di ciascun servizio con le modalità previste dalla stessa normativa statale vigente. **Restano ferme le** funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale."

### NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa del Consigliere Volpini del 27 settembre 2018, n. 239;
- Proposta della IV Commissione permanente nella seduta dell'11 ottobre 2018;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 16 ottobre 2018, n. 111.

#### **Legge regionale 22/10/2018, n. 42 concernente:**

*Modifica alla legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati".*

Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale  
*ha approvato.*

Il Presidente della Giunta regionale  
*promulga,*

la seguente legge regionale :

#### **Art. 1**

*(Modifica all'articolo 10 della l.r. 21/2016)*

1. Al primo e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi

sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati), dopo la parola: “, società” sono inserite, rispettivamente, le parole: “, reti di impresa, cooperative” e “, rete di impresa, cooperativa”.

### Art. 2

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

### Art. 3

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

*La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.*

Ancona, 22/10/2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
Luca Ceriscioli

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

## NOTE

### Nota all'art. 1, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 10 della l.r. 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 10 (*Disposizioni comuni*) - In vigore dal 16 marzo 2017. La deliberazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), disciplina le procedure per il rilascio delle autorizzazioni previste da questo Capo.

2. Le autorizzazioni rilasciate dai Comuni indicano in particolare:

- a) i dati anagrafici del richiedente se persona fisica, ovvero la sede e la ragione sociale se società, ovvero la sede e la denominazione se soggetto pubblico;
- b) la tipologia delle strutture e dei servizi, nonché delle relative prestazioni;
- c) le eventuali prescrizioni volte a garantire l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
- d) il nome ed i titoli di studio e professionali del direttore o responsabile, limitatamente all'autorizzazione all'esercizio.

3. Le autorizzazioni possono essere rilasciate anche con prescrizioni, se le difformità riscontrate non riguardano requisiti che incidono sulla sicurezza di utenti e operatori. In tale caso il provvedimento stabilisce il termine entro il quale si provvede alla verifica.

4. L'autorizzazione rilasciata è trasmessa dal Comune alla struttura organizzativa regionale competente.

5. È vietato il cumulo in una sola persona della direzione sanitaria di strutture sanitarie appartenenti ad aziende, istituti, società, **reti di impresa, cooperative** o persone fisiche diverse. Nel caso in cui la stessa azienda, istituto, società, **rete di impresa, cooperativa** o persona fisica gestisca più strutture sanitarie, il cumulo in una sola persona della direzione sanitaria è consentito, a condizione che gli orari di apertura al pubblico non coincidano o sia comunque garantita la presenza di un professionista laureato nella branca esercitata, nei seguenti casi:

- a) più strutture ambulatoriali extraospedaliere;

- b) due strutture residenziali con un numero di posti letto per un totale complessivo non superiore a sessanta;
- c) più studi di cui al comma 2 dell'articolo 7;
- d) più strutture o studi di cui alle lettere a), b) e c).
6. Per le strutture sociali e socio-sanitarie il direttore o responsabile può cumulare l'incarico relativo a più strutture, purché l'orario complessivo di lavoro stabilito dai singoli contratti non superi il limite massimo di quaranta ore settimanali.
7. La sostituzione del direttore o responsabile è segnalata entro quindici giorni al Comune, che provvede a variare l'autorizzazione dandone comunicazione, entro i quindici giorni successivi, alla struttura organizzativa regionale competente nonché, per le strutture di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e c), e le strutture private di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), alla competente area vasta dell'ASUR."

---

#### NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale del 9 agosto 2018 n. 228;
- Proposta della IV Commissione permanente nella seduta del 4 ottobre 2018;
- Parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 28 settembre 2018;
- Parere espresso dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro nella seduta del 28 settembre 2018;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 16 ottobre 2018, n. 111.

### **DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE**

---

#### **Deliberazione n. 1379 del 22/10/2018**

*Art. 51, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 118/2011 - Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all'attuazione della programmazione POR FESR EVENTI*

*SISMICI 2014-2020, POR FESR 2014-2020 e POR FSE 2014-2020. Variazione al Bilancio di Previsione.*

---

#### **Deliberazione n. 1380 del 22/10/2018**

*Art. 51, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 118/2011 - Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all'attuazione della programmazione POR FESR EVENTI SISMICI 2014-2020, POR FESR 2014-2020 e POR FSE 2014-2020. Variazione al Documento tecnico di accompagnamento.*

---

#### **Deliberazione n. 1381 del 22/10/2018**

*Art. 51, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 118/2011 - Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all'attuazione della programmazione POR FESR EVENTI SISMICI 2014-2020, POR FESR 2014-2020 e POR FSE 2014-2020. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale.*

---

#### **Deliberazione n. 1382 del 22/10/2018**

*Art. 51 del D.Lgs. 118/2011 - Variazioni concernenti l'attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato - 8° provvedimento.*

---

#### **Deliberazione n. 1383 del 22/10/2018**

*Art. 51, comma 2 lettera g), D.Lgs. 118/2011. Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l'anno 2018 dei residui perenti - 23° provvedimento.*

---

#### **Deliberazione n. 1384 del 22/10/2018**

*Art. 51, comma 2 lettera g), D.Lgs. 118/2011. Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l'anno 2018 dei residui perenti - Variazione al documento tecnico di accompagnamento - 23° provvedimento.*

---

#### **Deliberazione n. 1385 del 22/10/2018**

*Art. 51, comma 2 lettera g), D.Lgs. 118/2011. Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l'anno 2018 dei residui perenti - Variazione al Bilancio finanziario gestionale - 23° provvedimento.*